

D.g.r. 4 agosto 2011 - n. IX/2096

Linee-guida per l'avvio e l'accompagnamento dei «PISL montagna» (Programmi integrati di sviluppo locale per la montagna) - Modalità di prima applicazione dell'art. 5 della l.r. n. 25/2007 come modificato dall'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 11 del 3 agosto 2011 recante «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 14 marzo 2003 n. 2 recante «Programmazione negoziata regionale», e in particolare l'art. 4 che istituisce il PISL, Programma Integrato di Sviluppo locale;

Visto il Regolamento Regionale del 12 agosto 2003, n. 18 «Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», e in particolare il Capo III, articoli da 12 a 23, che regola specificamente il PISL, Programma Integrato di Sviluppo Locale;

Vista la l.r. 15 ottobre 2007, n. 25 recante «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani», e in particolare l'art. 4 che istituisce il Fondo regionale per la montagna, e l'art. 5 che ne stabilisce la modalità di attuazione attraverso bandi pubblici;

Vista la l.r. 27 giugno 2008, n. 19 recante «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali», e in particolare l'art. 2 che definisce ventitré zone omogenee in cui è suddiviso il territorio montano della Lombardia, stabilendo altresì al comma 3 che «in ciascuna zona omogenea è costituita una sola Comunità montana»;

Vista la l.r. n. 11 del 3 agosto 2011 recante «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», e in particolare l'art. 10 commi 2 e 3;

Dato atto che l'art. 10 c. 3 della stessa legge regionale stabilisce: «In sede di prima applicazione dell'articolo 5 della l.r. 25/2007, come modificato dal comma 2 del presente articolo, la Giunta Regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, approva linee-guida per l'avvio e l'accompagnamento dei processi di partenariato sul territorio e per garantire il coordinamento delle politiche regionali sulla montagna»;

Considerato altresì che lo stesso art. 10 c. 3 stabilisce di seguito: «In considerazione della natura sperimentale dello strumento del PISL Montagna e della necessità di celere definizione del percorso, la Giunta regionale può inoltre prevedere, per i PISL Montagna relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, semplificazioni e adeguamenti procedurali rispetto a quanto disposto dal r.r. 18/2003 e non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, lett. e) della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007)»;

Considerato da ultimo che la stessa legge regionale stabilisce all'art. 10 c. 3: «Per l'anno 2011 le comunità montane presentano i PISL Montagna entro il 30 novembre»;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dalla suddetta norma attraverso l'approvazione di linee-guida (di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione) per la prima applicazione della nuova normativa e quindi per la realizzazione del primo PISL Montagna annualità 2011-2013 con procedura sperimentale secondo le indicazioni del predetto art. 10 c. 3.;

Sentite le Comunità Montane lombarde attraverso il Direttivo UNCEM-Lombardia in data 20 luglio 2011, in cui è stato espresso parere favorevole alle Linee-guida in oggetto;

Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento avente ad oggetto «Linee-guida per l'avvio e l'accompagnamento dei «PISL Montagna» (Programmi Integrati di Sviluppo Locale per la Montagna) - Modalità di prima applicazione dell'art. 5 della l.r. 25/2007 come modificato dall'art. 10 comma 3 della l.r. n. 11 del 3 agosto 2011 recante «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», allegato sub A alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul BURL.

Il segretario: Marco Pilloni

**LINEE-GUIDA PER L'AVVIO E L'ACCOMPAGNAMENTO DEI "PISL MONTAGNA"
(PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE PER LA MONTAGNA) -
MODALITA' DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA L.R. n. 25/2007*
(* come modificato dall'art. 10 c. 3 della legge regionale recante**

**"Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013
a legislazione vigente e programmatico - 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali")**

1. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E NORMATIVO

- 1.1. La Giunta regionale destina le risorse del Fondo regionale per la montagna alle zone omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (*Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*).
- 1.2. A tal fine, ogni Comunità montana presenta per il proprio territorio un Programma integrato di sviluppo locale (PISL), ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), di durata triennale, denominato "PISL Montagna", ed è soggetto responsabile ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
- 1.3. Regione Lombardia stanziava, per il triennio 2011-2013, l'importo complessivo di € 57 (cinquantasette) milioni di euro.
- 1.4. L'importo è ripartito tra le zone omogenee secondo i criteri di cui all'art. 4 LR 25/2007.
- 1.5. Il finanziamento regionale nell'ambito del PISL Montagna riguarda interventi suscettibili di migliorare l'attrattiva dei territori montani, accrescerne la qualità della vita, l'accessibilità e lo sviluppo economico e sociale, in armonia con le finalità della LR 25/07.
- 1.6. Il contributo regionale può arrivare fino al 100 per cento del costo del singolo intervento incluso nel PISL Montagna.

2. OBIETTIVI, FINALITÀ E RISULTATI ATTESI

- 2.1. Il PISL Montagna è uno strumento specificamente individuato per lo sviluppo delle aree montane della Lombardia, espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra i soggetti pubblici e privati presenti nella zona omogenea, che concordano con la Comunità Montana di riferimento uno o più obiettivi di sviluppo locale.
- 2.2. I progetti compresi nella proposta di PISL Montagna sono individuati sulla base di processi di partenariato locale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18.
- 2.3. I progetti individuati devono essere coerenti con i Piani di sviluppo socio-economico e triennali di opere e interventi delle Comunità Montane stesse, ex art. 8 L.R. 19/08, e coerenti con la programmazione regionale (PRS/DSA e AQST). Devono altresì presentare utilità per lo sviluppo del territorio e favorire le sinergie finanziarie con altri enti pubblici o privati.
- 2.4. La struttura e i contenuti del PISL Montagna sono quelli di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale n. 18/2003, tranne che per quanto riguarda:
 - a) i punti b) e c) del comma 2, che nel PISL Montagna annualità 2011-2013 sono facoltativi, in quanto desumibili dai vigenti piani programmatici della CM di cui all'art. 8 della LR 19/08;
 - b) il punto j) del comma 3, che nel PISL Montagna annualità 2011-2013 è facoltativo, in quanto la pubblicizzazione nei confronti di soggetti privati è già assolta con la diversa procedura di cui al successivo punto 6;
 - c) gli interventi previsti devono avere un costo minimo di 50.000,00 (cinquantamila) euro IVA esclusa.
- 2.5. La procedura di presentazione al Presidente della Giunta regionale è quella di cui all'art. 15 del Regolamento Regionale n. 18/2003, come specificata per i PISL Montagna dall'art. 10 c. 2 della legge regionale recante "Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali", che prevede l'approvazione della proposta di PISL da parte della Comunità Montana in capo all'assemblea, e che gli elaborati progettuali degli interventi facenti parte del PISL (RR 18/2003 art. 15, comma 1 lett. b)) devono essere almeno al livello di studio di fattibilità.

3. SOGGETTO PROMOTORE E RESPONSABILE

- 3.1. La Comunità Montana di riferimento territoriale della zona omogenea è soggetto promotore unico e soggetto responsabile del PISL Montagna, ai sensi dell'art. 18 del RR n. 18/2003.
- 3.2. Per ogni zona omogenea infatti la CM propone un unico PISL Montagna, comprendente interventi dei soggetti pubblici dell'area, eventualmente cofinanziati da soggetti privati (cfr. i "soggetti sostenitori" di cui al successivo punto 5).
- 3.3. La Comunità Montana, in qualità di soggetto promotore e responsabile del PISL Montagna ha il compito di:
 - a) coordinare, valutare e monitorare il processo di programmazione e l'intera fase realizzativa di ciascun intervento compreso nel programma;
 - b) coordinare gli interventi da parte dei soggetti attuatori ovvero in caso di ritardi o inadempienze da parte loro, porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire la completa realizzazione del programma;
 - c) realizzare gli interventi nel caso in cui sia anche soggetto attuatore, rispondendo direttamente a Regione Lombardia in caso di ritardi o inadempienze.
- 3.4. Per svolgere le attività di cui al precedente punto è nominato presso la CM il responsabile del procedimento anche con funzione di raccordo con i soggetti attuatori, e con Regione Lombardia.

4. SOGGETTI ATTUATORI

- 4.1. I soggetti attuatori dei singoli interventi sono la Comunità Montana o gli altri soggetti pubblici che hanno proposto con esito positivo alla Comunità Montana l'esecuzione di interventi compresi nel PISL Montagna.
- 4.2. I soggetti attuatori svolgono i seguenti compiti:
 - a) assicurano la completa realizzazione dell'intervento nel rispetto della previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie fissate dal PISL;

- b) organizzano, coordinano, valutano e monitorano l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) collaborano con il soggetto responsabile (Comunità Montana) nella verifica dell'attuazione degli impegni, nel monitoraggio e nella rendicontazione degli interventi. Nel caso in cui l'intervento sia realizzato direttamente dalla Comunità Montana la rendicontazione è svolta dalla stessa CM, mentre la verifica e il monitoraggio sono svolti da RL, anche avvalendosi di ERSAF.

5. SOGGETTI SOSTENITORI

- 5.1. Soggetti sostenitori dei singoli interventi sono tutti i soggetti pubblici e privati che decidono di sostenere, con mezzi finanziari o altra forma di contributo, gli interventi previsti all'interno del PISL.

6. PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE, PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PISL MONTAGNA

- 6.1. In fase sperimentale di prima applicazione della nuova normativa di gestione del Fondo regionale Montagna di cui all'art. 4 LR 25/2007, la CM deve far pervenire la proposta di PISL a Regione Lombardia **entro e non oltre il 30 novembre 2011**.
- 6.2. **In caso di mancata presentazione della proposta di PISL entro il suddetto termine, si applica l'art. 5 comma 7 della LR 25/2007 nella parte in cui dispone che il contributo non assegnato resta a disposizione di ulteriori interventi nelle aree montane.**
- 6.3. Ogni proposta, che deve risultare approvata dall'Assemblea della CM, **oltre alla documentazione di cui al precedente punto 2.3, deve contenere i verbali di almeno due incontri svolti dalla CM, l'uno a livello pubblico e l'altro di tavolo ristretto per la negoziazione degli interventi da inserire (incontri di cui rispettivamente ai successivi punti 6.5.1. e 6.5.6). Devono essere altresì allegati in forma di schede riassuntive gli interventi presentati da comuni o altri soggetti, e non inseriti dalla CM nella proposta con le relative motivazioni.**
- 6.4. La proposta deve pervenire in forma cartacea o per posta elettronica certificata a:

Regione Lombardia
Direzione Centrale Programmazione Integrata
Struttura Promozione del Territorio e Montagna
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
(e-mail certificata: presidenza@pec.regione.lombardia.it)

- 6.5. Ferma restando la disponibilità delle Sedi Territoriali di Regione Lombardia a fornire in ogni fase ulteriori informazioni e ad accompagnare le Comunità Montane nell'attività di composizione del PISL, tra il momento della pubblicazione sul BURL delle presenti linee-guida e il termine ultimo sopra indicato per la presentazione a Regione Lombardia delle proposte di PISL devono essere svolte le seguenti attività:
 - 6.5.1. Al fine di avviare il processo di partenariato locale, la CM convoca un tavolo di confronto a cui partecipano i soggetti territoriali rappresentativi del sistema istituzionale, economico e sociale della zona omogenea di riferimento, per presentare la strategia complessiva e le linee di indirizzo del PISL.
 - 6.5.2. All'incontro sono invitati, oltre a Regione Lombardia, tutti i soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo dell'economia locale, alla valorizzazione delle risorse umane, ambientali, culturali, produttive e infrastrutturali presenti sul territorio.
 - 6.5.3. Nello stesso incontro la CM comunica le modalità di formalizzazione delle proposte di interventi per l'attuazione del PISL:
 - a) in qualità di soggetti attuatori di singoli interventi, ovvero
 - b) in qualità di sostenitori del PISL con il concorso al finanziamento di una o più iniziative, ovvero la messa a disposizione di risorse umane e strumentali.
 - 6.5.4. La CM elabora le proposte pervenute e redige la prima bozza di PISL che approva in Giunta Esecutiva.
 - 6.5.5. In seguito la CM organizza, coordinandosi con le altre CCMM della stessa provincia, almeno un incontro a livello provinciale ("*Tavolo PISL Montagna*") con Regione Lombardia per presentare la bozza di proposta e per un confronto/valutazione con RL.
 - 6.5.6. L'incontro, da svolgersi presso la Sede Territoriale della Regione, rappresenta la fase di confronto e coordinamento delle proposte definite dalle CCMM della provincia. Obiettivo dell'incontro per RL è di assicurare l'armonizzazione e l'efficacia delle politiche della montagna nonché selezionare gli interventi ricercando le opportune sinergie tra i territori a livello provinciale e interprovinciale, e la coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.
- 6.6. Ad avvenuta presentazione della proposta di PISL a Regione Lombardia, il dirigente competente ne prende atto con proprio decreto, provvedendo all'impegno della spesa del 50 per cento del Fondo 2011 (9,5 mln. euro), e alla contestuale liquidazione del 15% della somma Fondo 2011+ 50% 2012 a titolo di anticipazione spese di gestione dei PISL alle CCMM (4,275 mln. euro).
- 6.7. La proposta di PISL Montagna è istruita e valutata da Regione Lombardia - DC PI, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro interdirezionali, anche avvalendosi di ERSAF.
- 6.8. RL può chiedere integrazioni, chiarimenti o modifiche in caso di carenze procedurali e di contenuto o di incompletezza della domanda e dei relativi allegati.
- 6.9. **La Giunta Regionale, verificata la coerenza con gli strumenti di programmazione regionale, approva lo schema di PISL Montagna entro il 31 marzo 2012.** Lo schema viene successivamente sottoscritto dal Presidente o dall'Assessore competente in materia di Bilancio.
- 6.10. In sede di successive rimodulazioni, la Giunta potrà includere nel PISL Montagna gli interventi presentati ma non inseriti dalla CM, in caso di disponibilità di risorse residue o di risorse che si rendessero disponibili in caso di revoche parziali o rinunce dei finanziamenti.
- 6.11. Con atto successivo o con la deliberazione regionale di approvazione dello schema di PISL sono definite le procedure di erogazione dei contributi, di rendicontazione e monitoraggio, è fissato il termine massimo entro il quale il programma deve essere realizzato, e sono determinate le ulteriori conseguenze in caso di inadempimento.

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 08 agosto 2011

- 6.12. In ogni caso gli interventi compresi nel PISL Montagna devono iniziare entro i tre anni di durata del PISL stesso, e terminare al massimo non oltre cinque anni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al punto 6.9.
- 6.13. L'eventuale rimodulazione di cui al successivo punto 7 non cambia comunque la durata massima degli interventi di cui al precedente punto 6.12.

7. MONITORAGGIO E RIMODULAZIONE DEI PISL MONTAGNA

- 7.1. La CM responsabile del PISL Montagna assicura un adeguato flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi mediante una relazione trimestrale sintetica, e una semestrale analitica di verifica e monitoraggio inviata a Regione Lombardia, in merito allo stato di avanzamento finanziario e procedurale degli interventi, sulla base dello stato avanzamento lavori.
- 7.2. La tempestiva e corretta predisposizione delle relazioni di cui al precedente capoverso costituisce presupposto per le erogazioni delle risorse finanziarie previste dal PISL.
- 7.3. Il responsabile del PISL assicura i rapporti con Regione Lombardia, anche al fine di comunicare le proposte di rimodulazione del PISL.
- 7.4. Le proposte di rimodulazione del PISL sono adottate dalla Giunta Esecutiva della CM.
- 7.5. Qualora la rimodulazione costituisca integrazione o modificazione di singoli settori o ambiti di intervento previsti nel PISL, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l'allocatione complessiva delle risorse, la stessa è autorizzata dalla Direzione Centrale Programmazione Integrata.
- 7.6. Qualora la rimodulazione costituisca integrazione modificazione o degli obiettivi di sviluppo o delle risorse complessive del PISL, la stessa è adottata dall'Assemblea della CM e si procede nuovamente alla valutazione del PISL Montagna con le procedure di cui ai precedenti punti 6.7, 6.8 e 6.9.
- 7.7. Regione Lombardia può avvalersi di ERSAF e delle sue strutture centrali e periferiche per meglio assicurare la vigilanza sull'attuazione degli interventi.

8. INADEMPIMENTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

- 8.1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi per fatto imputabile al soggetto attuatore costituisce fattispecie di inadempimento.
- 8.2. Nell'ipotesi accertata di inadempimento, la CM, soggetto responsabile del PISL, invita il soggetto attuatore al quale è imputabile l'inadempimento, ad adempiere entro un termine prefissato, di norma non superiore a trenta giorni, informando contestualmente Regione Lombardia.
- 8.3. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle eventuali indicazioni del soggetto responsabile del PISL, Regione Lombardia attiva le procedure per la revoca del finanziamento.

9. CONCLUSIONI

- 9.1. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti linee-guida si fa riferimento al Regolamento Regionale 12 agosto 2003 n. 18, pubblicato sul BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 14 agosto 2003.
- 9.2. Per "Regione Lombardia" si intende qui la Direzione Centrale Programmazione Integrata della Presidenza, dove non diversamente specificato. La struttura competente per la montagna provvederà alla diramazione delle informazioni a tutte le altre strutture interessate, e ad attivare eventualmente la collaborazione di ERSAF o altri enti del sistema regionale, avvalendosi in ogni caso della costante collaborazione sul territorio delle STER.

10. SIGLE E ABBREVIAZIONI

AQST	Accordo-Quadro di Sviluppo Territoriale
BURL	Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
CM o CCMM	Comunità Montana/e
DC	Direzione Centrale (di Regione Lombardia)
DGR	Deliberazione Giunta Regionale
DSA	Documento Strategico Annuale
ERSAF	Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale
LR	Legge regionale
PI	(Direzione Centrale) Programmazione Integrata di Regione Lombardia
PISL	Programma Integrato di Sviluppo Locale
PRS	Programma Regionale di Sviluppo
RL	Regione Lombardia
RR	Regolamento Regionale
STER	Sede Territoriale di Regione Lombardia (a livello provinciale)
UPB	Unità Previsionale di Base (nel bilancio regionale)